



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 23 luglio 2018

DETENUTE PER “REATI OSTATIVI”, INCOSTITUZIONALE L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELL’ASSISTENZA ESTERNA AI FIGLI MINORI DI 10 ANNI

Subordinare il beneficio dell’assistenza esterna ai figli minori di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del rapporto tra madre e figlio in tenera età al “ravvedimento” della condannata. Come già affermato nella sentenza n. 239 del 2014, mentre è possibile condizionare alla collaborazione con la giustizia l’accesso a un beneficio se quest’ultimo ha come scopo esclusivo la risocializzazione del detenuto, questa possibilità, invece, non sussiste se al centro della tutela c’è un interesse “esterno”, in particolare il peculiare interesse del figlio minore – costituzionalmente garantito – a un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, in via subordinata, con il padre). Perciò è incostituzionale la norma (articolo 21 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354) che, nei confronti delle detenute per i “reati ostativi” elencati nell’articolo 4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, della legge 354 del 1975, preclude l’accesso a questo beneficio oppure lo subordina all’espiazione di una frazione di pena, salvo che sia accertata una collaborazione attiva con la giustizia.

È quanto si legge nella [sentenza n. 174](#) della Corte costituzionale depositata oggi (relatore Nicolò Zanon).

La Corte ha richiamato, tra l’altro, la sentenza n. 76 del 2017 in cui si afferma che là dove il legislatore, attraverso presunzioni insuperabili, nega in radice l’accesso della madre a modalità agevolate di espiazione della pena, impedendo al giudice di valutare caso per caso la concreta sussistenza di esigenze di difesa sociale, bilanciandole con il migliore interesse del minore, si è di fronte ad un automatismo basato su indici presuntivi, che “comporta il totale sacrificio di quell’interesse”.

Conclusione ora ribadita con riferimento al beneficio dell’assistenza all’esterno ai figli minori di 10 anni per le donne detenute per uno dei reati previsti dall’articolo 4 bis, comma 1, la cui collaborazione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante.

Un conto sono i benefici prevalentemente finalizzati a favorire, fuori dal carcere, i rapporti tra madre e figli in tenera età, altra cosa sono invece benefici come il lavoro all'esterno, preordinati esclusivamente al reinserimento sociale del condannato e senza immediate ricadute su soggetti diversi. È evidente che i requisiti richiesti per gli uni e per gli altri non possono essere identici. A conclusione della sentenza la Corte ha ricordato che l'incostituzionalità della norma non pregiudica affatto le esigenze di sicurezza poiché la concessione del beneficio "resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall'amministrazione penitenziaria".

Roma, 23 luglio 2018